



## COMUNE DI MILAZZO

### RELAZIONE A SUPPORTO MOTIVAZIONALE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO

ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36



## Sommario

|   |    |
|---|----|
| <u>1. Premessa</u>  | 5  |
| <u>3. Le modalità di affidamento dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”</u>     | 7  |
| <u>1.1. L’affidamento a terzi, in appalto, o in concessione</u>                               | 7  |
| <u>1.2. L’affidamento diretto a Società “in house providing”</u>                              | 8  |
| <u>2. Le caratteristiche del Servizio</u>   | 13 |
| <u>3. L’analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza dei due modelli di gestione</u> | 22 |
| <u>4. Gestione mediante Società “in house providing”</u>                                      | 22 |
| <u>5. Affidamento a terzi</u>   | 23 |
| <u>7. La Proposta di gestione “in house” della “funzione amministrativa”</u>                  | 28 |
| <u>8. Convenienza economica rispetto all’esternalizzazione</u>                                | 29 |
| <u>9. Ulteriori benefici specifici per la collettività servita</u>                            | 33 |
| <u>11. Considerazioni finali</u>  | 35 |



# COMUNE DI MILAZZO



## INFORMAZIONI DI SINTESI

|  |   |
|--|---|
| <b>Oggetto dell'affidamento</b>  | Servizi sociali e/o distrettuali  |
| <b>Ente affidante</b>  | Comune di Milazzo - C.F. 00226540839  |
| <b>Importo dell'affidamento</b>  | <i>Indicare il valore stimato dell'affidamento al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto</i>   |
| <b>Tipo di affidamento</b>   | Concessione di servizi <i>in house providing</i>  |
| <b>Modalità di affidamento</b>   | Affidamento <i>"in house providing"</i> (Dlgs. n. 201/2022, art. 14, comma 1, lett.c) e Art.17  |
| <b>*Solo in caso di affidamento in house</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice fiscale e denominazione organismo in house: C.F. _____</li> <li>• Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: <b>100%</b></li> <li>• Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: <b>NO</b></li> <li>• Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house: <b>TUTTI I RAPPRESENTANTI SONO NOMINATI DAL SOCIO UNICO</b></li> <li>• Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: <i>art. _____</i></li> <li>• Indicazione della presenza di Patti parasociali: <b>NESSUNO IN QUANTO A SOCIO UNICO</b></li> <li>• Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata.</li> <li>• Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile: <i>la società svolge in via esclusiva la propria attività in relazione alle decisioni ed ai servizi alla stessa affidati dal Socio Unico</i></li> </ul> <p>Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria: <b>NO</b> - <i>L'importo stimato dell'affidamento ammonta ad € ..... e risulta inferiore alle soglie di rilevanza europea. L'affidamento non è quindi soggetto agli adempimenti previsti da comma 2 dell'art. 17 del D.lgs. 23.12.2022 n. 201.</i></p> |
| <b>Durata dell'affidamento</b>   | _____   |
| <b>Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo</b> | Nuovo affidamento   |
| <b>Territorio interessato dal servizio affidamento o da affidare</b>         | Territorio del Comune di Milazzo  |

## **SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Nominativo</b>          | D.ssa Andreina Mazzu'        |
| <b>Ente di riferimento</b> | Comune di Milazzo            |
| <b>Area/Servizio</b>       | V SETTORE                    |
| <b>Telefono</b>            |                              |
| <b>E-mail</b>              | a.mazzu@comune.milazzo.me.it |
| <b>Data di redazione</b>   | 11.37.45                     |

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle prerogative dell'organo di governo cui è deputata l'organizzazione degli uffici e dei servizi, intende perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione di specifici servizi al cittadino aventi rilevanza economica e non ovvero servizi non strumentali.

Nell'ambito delle attività di studio condotte dall'Amministrazione Comunale, la stessa ha fornito specifico indirizzo sulla necessità di costituzione di un Ente Strumentale sotto la forma di Azienda Speciale, ex art. 114 del TUEL, alla quale possano essere conferiti, nelle forme e nei modi previsti dal TUEL e dal D:Lgs. 201/2022 (TUSPL).

Tali conferimenti, necessariamente successivi alla costituzione dell'Azienda Speciale ed all'insediamento della propria governance, dovranno e devono essere preceduti da una relazione da parte dell'Ente Locale che dia una motivazione rafforzata sulla opportunità di ricorso alle modalità di conferimento del servizio, secondo il modello dell'*in house providing*, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del TUSPL.

Nel proseguito si riporta, pertanto, uno schema di Relazione riguardante l'affidamento della "Gestione delle aree di parcheggio e stalli su strada a pagamento e relativi servizi di manutenzione programmata, straordinaria ed evolutiva – manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e segnalatori ottici del traffico" alla costituenda Azienda Speciale. Tale relazione viene condotta sulla base dei dati economico-finanziari assunti dall'attuale forma di gestione, in amministrazione diretta dal 3° Settore "Polizia Locale", e sulla base dell'assunto derivante dalla possibilità di configurare per l'Azienda Speciale economie di scala dovute alla gestione integrata di diversi servizi e pertanto alla gestione ottimale del proprio personale con maggiore flessibilità organizzativa rispetto alla struttura organizzativa comunale, si desume la presunta convenienza di tale forma di gestione.

La relazione di congruità dovrà tenere conto, successivamente e prima dell'affidamento del servizio previa deliberazione dell'organo consiliare, della reale e concreta offerta formulata dagli organi di governance dell'Azienda Speciale e dai relativi elaborati economico-finanziari che la stessa dovrà produrre secondo quanto previsto dall'art. 114 del TUEL.

Ad ogni buon conto si vuole ribadire che allo stato attuale, sulla base dei dati nella disponibilità di questo ufficio, la forma di gestione tramite Azienda Speciale può trovare margini di economie reimpiegabili per l'implementazione del medesimo servizio o di altri servizi in gestione, ovvero reimpiegabili dall'Amministrazione Comunale per ulteriori servizi di pubblico interesse.

## Premessa

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria in relazione all'affidamento alla società “*in house*” “\_\_\_\_\_” per il “**Servizi sociali e/o distrettuali**”.

In particolare, si rende necessario:

- analizzare il quadro normativo di riferimento anche con riguardo ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- illustrare le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da assegnare in gestione;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico universale cui dovrà attenersi l'affidatario;
- esplicitare la convenienza economica della scelta dell'affidamento *in house* in alternativa al ricorso al mercato concorrenziale, evidenziando i risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché i risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati

## SEZIONE A

### La normativa europea, nazionale e regionale di riferimento

#### 2.4 Gli obblighi di servizio pubblico

L'art. 12 del Dlgs. n. 201/2022 prevede che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'Ente Locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

#### 2.5 La scelta della modalità di gestione

Ai fini della scelta della modalità di gestione del Servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente affidante deve predisporre una relazione nella quale dà atto delle specifiche valutazioni che ha effettuato. In particolare, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione occorre altresì tener conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nella relazione sono evidenziate, inoltre, le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

#### 2.6 La possibilità di affidamento "*in house*"

L'art. 17 del Dlgs. n. 201/2022 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni "*in house*".

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti Autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

### **3 Le modalità di affidamento dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”**

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguitamento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi** mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista**, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società “*in house*”**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante Aziende speciali** di cui all'art. 114 del Tuel.

Per le finalità della presente Relazione – riguardante la motivazione a supporto della Deliberazione del Consiglio comunale circa l'affidamento del Servizio nonché agli obblighi di motivazione rafforzata ai sensi dell'art. 7, del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36 – nonché tenuto conto che l'eventuale scelta di gestire il Servizio in questione mediante l'affidamento ad una Società mista o ad un'Azienda speciale comporti sicuramente una scelta non economicamente conveniente per il Comune di Milazzo - atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti dalla costituzione *ex novo* di soggetti giuridici, dai costi fissi di strutture nonché dalla impossibilità di porre in essere economie di scala attraverso la gestione del Servizio stesso al di fuori del perimetro territoriale del Comune di Milazzo e delle attività gestionali della società “*in house providing*”.

Nel proseguo della presente Relazione verranno analizzate e messe a confronto soltanto le ulteriori 2 modalità di gestione e, pertanto, l'affidamento a terzi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica nonché l'affidamento “*in house providing*”.

#### **1.1. L' affidamento a terzi, in appalto, o in concessione**

Con riguardo alla possibilità di affidare ad un operatore terzo il Servizio in questione, occorrerà far riferimento alla disciplina in materia di Contratti pubblici, le cui previsioni regolano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di appalto e di concessione delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

Questo è quanto sancito dall'art. 15 (“Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica”), del Dlgs. n. 201/2022, a mente del quale “gli Enti Locali e gli altri Enti competenti affidano i ‘servizi di interesse economico generale’ di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’Operatore”.

All’art. 174 (“Nozione”), comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, definisce il “partenariato pubblico-privato” come “un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un Ente concedente e uno o più Operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato”.

In entrambe le ipotesi, il Legislatore richiede che l’Operatore economico – Appaltatore o Concessionario – sia individuato mediante procedure ad evidenza pubblica e che l’affidamento sia disposto a favore di un Operatore pienamente qualificato, avente particolari competenze di tipo tecnico-professionali.

## SEZIONE B

### Caratteristiche del Servizio e obblighi di servizio pubblico universale

#### 2. Le caratteristiche del Servizio

L'art. 14, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, prescrive che gli Enti Locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del Servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del Servizio e agli Investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti.

Il Codice dei contratti pubblici attualmente vigente è il Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36 entrato in vigore in data 1° aprile 2023, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 229 del medesimo Codice, hanno in gran parte acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023.

In particolare:

- l'art. 7, del Dlgs. n. 36/2023, che nello specifico, al comma 3, prevede che "*L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*";
- l'art. 23, comma 5, del Dlgs. n. 36/2023 "*Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*".

Il soggetto gestore si impegnerà a svolgere le attività ed il Servizio in questione secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale e regionale di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla normativa *pro-tempore* vigente [artt. 1, comma 2 e 4, commi 1 e 2, lett. a), Dlgs. n. 175/2016, e art. 3 Dlgs. n. 201/2022].

#### Obblighi di servizio Pubblico e Universale

Il soggetto gestore si impegnerà ad uniformare l'erogazione del Servizio in affidamenti ai principi esposti nel citato art. 3 del Dlgs. n. 201/2022, nonché, in generale, e più esattamente:

##### a) *Eguaglianza, Universalità e Sussidiarietà (anche orizzontale)*:

L'erogazione del Servizio in esame deve essere ispirata al principio di egualianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio e l'accesso al Servizio devono essere uguali per gli utenti. Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio in esame può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. È garantita la parità di trattamento a tutti gli utenti, in una logica di servizio a fruizione universale (aperta ad ogni cittadino e/o utente) senza

alcun vincolo di accesso. L'Eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio in esame alle esigenze degli utenti. La Sussidiarietà (anche orizzontale) garantisce il coinvolgimento del Comune, associazioni di rappresentanza degli utenti consumatori, l'utenza.

b) *Imparzialità:*

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole di erogazione del servizio in esame e le norme regolatrici di settore.

c) *Continuità:*

L'erogazione del servizio in esame, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di Settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In generale, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del Servizio in esame devono essere espressamente regolati dalla normativa di Settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) *Partecipazione:*

La partecipazione dell'utente alla prestazione del Servizio in esame deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione individuale del servizio stesso, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Sul sito istituzionale del soggetto gestore ovvero all'interno della Carta dei servizi sarà messo a disposizione un modulo prestampato su *“Osservazioni e reclami da parte dell'utente”*. Il soggetto gestore dà sollecito riscontro (entro 30 giorni solari) all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il soggetto gestore dispone periodicamente (o sistematicamente) della valutazione dell'utente circa la qualità del Servizio reso, anche secondo le modalità indicate dalla Direttiva 24 marzo 2004 (Rilevazione della qualità percepita dai cittadini), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

e) *Efficienza, Efficienza, Economicità:*

Il Servizio in esame deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (in generale) e dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 1, comma 2; 4, comma 1 e 5, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016.

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e il Comune verrà regolato ai fini fiscali come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f) *Obblighi del soggetto gestore*

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi, ed adeguati per garantire il regolare svolgimento del Servizio. Per l'espletamento del Servizio in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

g) *Soddisfazione dei cittadini*

Il cittadino è posto al centro di ogni aspetto di metodo e di merito del Contratto di servizio, in una logica di gestione dinamica e non statica. L'offerta ed il Contratto di servizio indica i benefici generali ed i benefici specifici offerti alla cittadinanza di riferimento da adeguatamente (per i bisogni specifici) mappare, motivare e monitorare.

h) *Principi di Concorrenza e di Sussidiarietà anche orizzontale*

Fermo restando quanto già specificato in relazione ai principi di proporzionalità, ai fini della concorrenza è garantito il rispetto del Dlgs. n. 36/2023 e i vincoli presenti, tra l'altro, nel Dlgs. n. 175/2016 e nel Dlgs. n. 201/2022, e nelle Linee-guida Anac. La sussidiarietà verticale valorizza le iniziative cittadine decentrate, coinvolgendo il relativo utente, mentre la sussidiarietà orizzontale favorisce le formazioni sociali (es. come da art. 2 della Costituzione), garantendo il diritto di libera iniziativa dei cittadini, favorendone sia l'apporto costruttivo all'erogazione del Servizio (Carta dei servizi) sia i livelli di coinvolgimento dell'utenza nella fruizione del Servizio di cui al Contratto di servizio. Si applicano le disposizioni degli artt. 10, comma 2 (fermo restando la possibilità prevista dal successivo comma 5 e 11, sempre del Dlgs. n. 201/2022).

i) *Produzione di servizi adeguati anche ai fini tariffari e degli Investimenti*

Dove per adeguatezza s'intende che il Servizio risponde alla richiesta della collettività locale, per volumi di servizio erogati e per qualità percepita. Con tariffe a prezzi abbordabili per tutta la cittadinanza di riferimento e comunque tali da garantire l'abbattimento dei costi a basso valore aggiunto o comunque un livello di costi totali di funzionamento (lordo imposte) proporzionali per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

j) *Investimenti:*

Con riferimento alla precedente lett. i), in correlazione agli Investimenti in innovazione tecnologica e relativi processi di ammortamento. Le scelte della gestione ed i relativi risultati (della gestione) sono attratti agli obblighi di trasparenza ed integrità (ai sensi dei Dlgs. n. 267/2000, n. 33/2013 e n. 201/2022), garantendo – così come precisato – la centralità del cittadino e dell'utenza, e favorendo forme di partecipazione attiva.

k) *Regolamento o atto generale in rapporto al vigente Contratto di servizio*

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 8 del Dlgs. n. 201/2022, riservandosi l'Ente Locale affidante di assorbire o meno detto regolamento o atto generale all'interno del Contratto di servizi.

l) *Obblighi di servizio pubblico*

La locuzione "obblighi di servizio pubblico" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo quali-quantitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione Europea, "Libro verde sui servizi di interesse generale" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "Trasporto pubblico locale", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al Principio di "Universalità" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di *standard minimi* delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "servizio pubblico locale", che importano il sostentimento di oneri eccessivi rispetto alla rimuneratività della gestione. L'onere di "definizione espressa" dei contenuti specifici degli obblighi di "servizio pubblico" e di "servizio universale", indicando le "compensazioni economiche" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue. In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazio-

ni), dall'altro, al rischio di determinazione di “*sussidi incrociati*”, con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (*cross-subsidization*).

In ogni caso, nella fattispecie oggetto della presente Relazione non sono previste compensazioni come sopra definite.

l) *Perimetro del servizio pubblico*

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 201/2022, l'oggetto del Contratto di servizio definisce il perimetro del Servizio in coerenza con le disposizioni euro-unioniste e, quindi, con le norme sia nazionali, sia regionali (se sussistenti), e le Autorità di regolazione di Settore (se sussistenti).

m) *Limitazione e mantenimento di diritti speciali e esclusivi*

Fermo restando il dettato dell'art. 2, comma 1, lett. e), f), del Dlgs. n. 201/2022, si applica l'art. 13 dello stesso Tuspl, sussistendo gli obblighi per l'Ente Locale affidante previsti, sia in quest'ultimo articolo, sia nel precedente art. 10, comma 5, in assenza di misure meno ristrettive della libertà d'impresa.

n) *Stipulazione del Contratto di servizio*

Il Contratto di servizio è stipulato tra l'Ente Locale affidante ed il soggetto gestore trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio all'Anac per gli affidamenti “*in house providing*” superiori alle soglie di rilevanza europea in materia di Contratti pubblici, atteso che l'art. 17, comma 3, del Dlgs. n. 201/2022, dispone che “*il Contratto di servizio è stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Deliberazione di affidamento alla Società 'in house' sul sito dell'Anac. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli artt. 32 e 35*”.

Il Contratto di servizio è allegato al n. \_\_\_\_\_

o) *Durata dell'affidamento del Servizio di cui trattasi*

L'art. 19 (nel suo insieme) del Dlgs. n. 201/2022, prevede, al comma 1, che, “*fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'Ente Locale e dagli altri Enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli Investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli Investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel Contratto di servizio di cui all'art. 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di Contratti pubblici. Nel caso di affidamento a Società 'in house' di 'servizi pubblici locali non a rete', la durata dello stesso non può essere superiore a 5 anni, fatta salva la possibilità per l'Ente affidante di dare conto, nella Deliberazione di affidamento di cui all'art. 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli Investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'art. 17, comma 4*”, mentre al comma 2 che, “*fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli Investimenti indicati nel Contratto di servizio ovvero in*

*caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli Investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli Indici Istat e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi”.*

p) *Tutele sociali*

Si applicano le disposizioni dell'art. 20 del Dlgs. n. 201/2022 in relazione alla tutela occupazionale del personale presente nella precedente gestione.

q) *Dotazioni patrimoniali complessive ed esecuzione dei lavori connessi alla gestione*

È effettuato lo stato di consistenza patrimoniale ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. n. 201/2022, tra i beni strumentali essenziali alla gestione del Servizio (qui non separata dalla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni). Tale stato di consistenza costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di servizio, ed interessa, sia i beni del gestore del servizio, sia quelli posti nella disponibilità di quest'ultimo da parte dell'Ente Locale affidante proprietario di detti beni.

Ai fini dell'esecuzione dei connessi ai lavori, fermo restando le leggi di settore e la normativa vigente, il soggetto gestore applica il dettato dell'art. 22 del Tuspl.

r) *Alla scadenza del Contratto di servizio*

Fermo restando le tutele sociali riferite al personale (di cui all'art. 20 del Dlgs. n. 201/2022), nell'ipotesi di subentro alla scadenza del Contratto di servizio o in via anticipata (per qualunque circostanza), si applicano le disposizioni degli artt. 19, comma 2 e 23, comma 1, del Dlgs. n. 201/2022.

s) *Carta dei servizi*

L'art. 25 del Dlgs. n. 201/2022 dispone al comma 1 che “*il gestore del ‘servizio pubblico locale di rilevanza economica’ redige e aggiorna la Carta dei servizi di cui all’art. 2, comma 461, lett. a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet*”, ed al comma 2 che “*il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati*”.

La Carta dei servizi è allegata al n. \_\_\_\_\_

t) *Tariffe*

L'art. 26, comma 1, del Dlgs. n. 201/2022, interessa la disciplina delle tariffe da applicarsi, distinguendosi se trattasi o meno di tariffe soggetta (e/o determinata) dall'Autorità di regolazione o dall'Ente di governo d'ambito o dall'Ente Locale affidante (o altre ipotesi).

u) *Vicende del rapporto*

Si applica il dettato dell'art. 17 del Dlgs. n. 201/2022. Il Contratto di servizio ne prevede la risoluzione estrema per disservizio da parte del soggetto gestore, quale facoltà in capo all'Ente Locale affidante.

v) *Vigilanza e controlli sulla gestione da parte dell'Ente Locale affidante*

Si applicano gli artt. 28 e 30 del Dlgs. n. 201/2022. Spetta all'Ente Locale stabilire il programma di controlli di cui al comma 2 del citato art. 28, rendendolo noto al soggetto gestore.

Le penalità a carico del soggetto gestore sono previste al successivo comma 3 del citato art. 28 del Tuspl, il quale statuisce che, “*ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'Ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali*”.

w) *Rimedi non giurisdizionali*

Si applica l'art. 29 del Dlgs. n. 201/2022, a favore dell'utente del Servizio.

x) *Trasparenza nei servizi pubblici locali*

Quale obbligo per l'Ente Locale affidante, l'art. 31 del Dlgs. n. 201/2022, sancisce che, “*al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'art. 10, comma 5, la Relazione di cui all'art. 14, comma 3, la Deliberazione di cui all'art. 17, comma 2 e la Relazione di cui all'art. 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. 2. Gli atti di cui al comma 1 e il Contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita Sezione denominata 'Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL', dando evidenza della data di pubblicazione. 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai 'servizi pubblici locali di rilevanza economica' attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. 4. Sulla Piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Anac sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai 'servizi pubblici locali di rilevanza economica' contenuti nella 'Banca-dati nazionale sui contratti pubblici'; b) le rilevazioni periodiche in materia di 'Trasporto pubblico locale' pubblicate dall'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori cui agli artt. 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali. 5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'Ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del Decreto legislativo n. 82 del 2005. 6. Gli Enti Locali, le Amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'Anac, ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente*”.

y) *In diritto esclusivo*

Il Servizio in oggetto è affidato dal Comune in via esclusiva su tutto il territorio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 201/2022.

z) *I costi di riferimento e costi efficienti*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), i), del Dlgs. n. 201/2022, il soggetto gestore, anche sulla base dell'offerta sottoposta all'Ente Locale affidante, adotta gli Indicatori forniti dalla struttura competente presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero, nelle more di dati Indicatori, quelli che saranno individuati nell'ambito del Tavolo tecnico relativo al *“controllo analogo”*, in una logica di *benchmark* (riferita, sia all'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso con riferimento ai costi, ricavi e margini del Servizio di cui trattasi sulla base dei costi di un'impresa media del Settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi ed impianti per la prestazione del Servizio). Il soggetto gestore si impegnerà a collaborare con il Comune (e viceversa) per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti e/o provvidenze, finalizzati al miglioramento del Servizio in esame anche attraverso Investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

## SEZIONE C

### Comparazione attinente ai risultati prevedibilmente attesi

#### 3. L'analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza dei due modelli di gestione

Ai fini della scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 201/2022, prescrive l'onere dell'Ente pubblico di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili.

Verrà pertanto svolta un'analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

Si escludono, dalla seguente analisi comparativa, per le motivazioni richiamate in precedenza, la gestione in economica, la gestione a mezzo di Azienda speciale e quella a mezzo di Società mista pubblico-privata, in quanto dette modalità di gestione comporterebbero inevitabilmente per il Comune di Milazzo maggiori oneri rispetto alle ulteriori modalità di gestione (a titolo di esempio, è possibile fare riferimento agli oneri concernenti la costituzione dei nuovi soggetti giuridici, la previsione di nuove *governance*, la riduzione di economie di scala gestionali, diritti e imposte varie, ecc.) o un eccessivo coinvolgimento nella gestione.

#### 4. Gestione mediante *Azienda Speciale secondo il modello dell'in house providing*

I punti di forza di una gestione del Servizio mediante Società “*in house providing*” risiedono, sinteticamente, nei seguenti punti:

1. la gestione dettata, non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una “*vision*” che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del Servizio in termini qualitativi e innovativi e la “*massima fruibilità del Servizio da parte degli utenti in condizioni di suo equilibrio economico e di sostenibilità economico-finanziaria*”, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile (cosiddetto “*utile pubblico di gestione*” o anche “*utile sociale di gestione*”);
2. la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del Servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del Servizio;
3. la valorizzazione dell'esperienza maturata dalla Società, delle professionalità e del *know how* aziendale tale da consentirle di offrire un Progetto maggiormente rispondente alle dinamiche ed esigenze del Servizio;

4. la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere ed *ex post* e di essere costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del Servizio attraverso report periodici;
5. la sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del concetto più ampio di “*Gruppo pubblico locale*”, dove la gestione comunale si vede composta, anche in termini di bilancio e di risorse così come di politiche e di azioni a loro esecuzione, dal connubio tra bilancio di previsione comunale e bilancio delle partecipate a controllo pubblico;
6. la riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del Servizio.

Sono costituiti, sinteticamente, in:

1. minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della Società “*in house*”, che rappresenta un ibrido tra una Società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico soggetto a regole pubblicistiche;
2. assenza di ribasso/rialzo sull'importo posto a base d'asta, tipico del ricorso al mercato (almeno in linea di principio);
3. impossibilità di gestire appieno la Società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del *management* basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;
4. il possibile venir meno del sostegno politico;
5. la cattiva gestione che può determinare un maggiore incremento dei costi senza possibilità di rivalsa sull'esecutore.

## 5. Affidamento a terzi

I punti di forza di una gestione in appalto e/o in concessione a terzi risiedono, sinteticamente, nei seguenti punti:

1. la professionalità e competenza nel Settore specifico, con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del Servizio;
2. le migliori proposte dal soggetto gestore del Servizio rispetto al Progetto posto a base di gara;
3. la possibilità di gestire appieno la Società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del *management* basate sull'intuito e sulle convinzioni personali (tenendo

- comunque in debito conto i vincoli e le limitazioni tipiche di un contratto di concessione o di appalto stipulato con una P.A. locale affidatarie di un “*servizio pubblico*”);
4. la responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità gestoria da parte dell'Amministrazione (tranne quella dovuta nei riguardi del titolare del Servizio, rappresentato dall'Ente Locale affidante);
  5. l'obbligo di ribasso/rialzo sull'importo posto a base di gara;
  6. la flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati.

Sono costituiti, sinteticamente, in:

1. il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e gestionale, tra cui anche la cosiddetta “*interruzione di pubblico servizio*” (reato penalmente rilevante *ex art. 340 del Codice penale*);
2. il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione;
3. l'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una “*cultura del servizio*”, o una “*velocità di risposta*” diversi;
4. la possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione;
5. la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del Servizio rispetto alle previsioni contrattuali;
6. l'esigenza per l'Ente affidante di istituire un controllo pervasivo sul rispetto dei canoni di gestione del “*servizio pubblico*” riportati sugli atti di affidamento e sui contratti stipulati, attesa la legittima tendenziale priorità sviluppata dal soggetto gestore terzo per il perseguimento della finalità del lucro “*economico-finanziario*” piuttosto che per quello di natura “*pubblica e sociale*” (tipico quest'ultimo delle gestioni “*in house*”).

## **A. Motivazione economiche**

La gestione del “*Servizio pubblico locale*” nella Città di Milazzo risponde alla duplice esigenza di consentire al civico Ente di mantenere in capo a sé la potestà diretta di variare i livelli tariffari e di imporli al gestore senza necessariamente ricorrere a complesse e faticose interlocuzioni negoziali preventive con l'eventuale gestore privato in concessione/appalto, atteso il fatto che la Società esercente un “*servizio pubblico locale*” secondo il modello “*in house providing*” è sufficiente che gestisca i servizi affidati secondo le linee di indirizzo determinate dall'Amministrazione comunale *ex art. 19, commi 5 e 6, del Tusp* (la cosiddetta “*eterodirezione*”), esercitando la propria discrezionalità amministrativa riconosciuta alla

persona giuridica di diritto privato (la Società, appunto) ed al suo Organo amministrativo, solo nella gestione del Servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Socio pubblico.

Inoltre, sotto l'aspetto della remunerazione della gestione del Servizio, la Società *"in house"* è sufficiente che persegua l'equilibrio economico-finanziario della gestione e non obbligatoriamente il lucro d'impresa ed il massimo guadagno, potendosi attestare sul cosiddetto *"utile pubblico"* o *"utile sociale"* piuttosto che sul già citato *"utile economico"*, proprio perché l'obiettivo finale di un gestore di diritto privato longa manus del Socio pubblico Ente Locale non è il guadando d'impresa in sé bensì la massima fruibilità del Servizio stesso per i propri utenti in condizioni di sostenibilità economico-finanziaria (*"equilibrio economico e finanziario dei risultati di gestione"*).

Più nel dettaglio, dei dati riportati nel Conto Economico previsionale relativo al *"Servizi sociali e/o distrettuali"* del quinquennio 2025-2029, come risultanti dal Prospetto sotto riprodotto, si evince utile netto pari ad Euro 4.384 nel 2025, con prospettive di miglioramento fino al 2029 con una previsione di un utile netto pari ad Euro 5.857.

| Comune di Milazzo                                      |                |                |                |                |                |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Servizio sociale                                       |                |                |                |                |                |  |
| CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2025-2029                 |                |                |                |                |                |  |
|  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |  |
| <b>Patrimonio</b>                                      | <b>300.000</b> | <b>315.000</b> | <b>330.750</b> | <b>347.288</b> | <b>364.652</b> |  |
| <b>Ricavi</b>  |                |                |                |                |                |  |
| Altri ricavi   |                |                |                |                |                |  |
| <b>Corrispettivo/Contributo in conto esercizio</b>     | <b>300.000</b> | <b>315.000</b> | <b>330.750</b> | <b>347.288</b> | <b>364.652</b> |  |
| <b>Costi di esercizio</b>                              | <b>57.000</b>  | <b>59.300</b>  | <b>62.740</b>  | <b>65.827</b>  | <b>69.068</b>  |  |
| Spese di manutenzione                                  | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Incendi professionali                                  | 5.000          | 5.250          | 5.513          | 5.788          | 6.078          |  |
| Noleggi  | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Cancelleria  | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Utenze gas   | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Utenze energia elettrica                               | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Utenze acqua   | 500            | 525            | 551            | 579            | 608            |  |
| Spese telefoniche                                      | 500            | 525            | 551            | 579            | 608            |  |
| Polizze RCT  | 5.000          | 5.250          | 5.513          | 5.788          | 6.078          |  |
| Acquisti per il servizio mensa e materiali di consumo  | 4.000          | 4.200          | 4.410          | 4.631          | 4.862          |  |
| Oneri bancari  | 2.000          | 2.100          | 2.205          | 2.315          | 2.431          |  |
| Pulizie locali   | 6.000          | 6.300          | 6.615          | 6.946          | 7.293          |  |
| Beni di consumo vari                                   | 8.000          | 8.400          | 8.820          | 9.261          | 9.724          |  |
| Canoni assistenza software                             | 5.000          | 5.250          | 5.513          | 5.788          | 6.078          |  |
| Servizi amministrativi vari                            | 8.000          | 8.400          | 8.820          | 9.261          | 9.724          |  |
| Imposte e tasse varie                                  | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Tasse rifiuti  | 1.000          | 1.050          | 1.103          | 1.158          | 1.216          |  |
| Oneri diversi di gestione per il funzionamento dell'AS | 5.000          | 5.250          | 5.513          | 5.788          | 6.078          |  |
| Altri costi amministrativi                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |  |
| <b>Costi Personale</b>                                 | <b>222.485</b> | <b>233.609</b> | <b>245.290</b> | <b>257.554</b> | <b>270.432</b> |  |
| Salari e stipendi                                      | 151.000        | 158.550        | 166.478        | 174.801        | 183.541        |  |
| Oneri sociali  | 45.500         | 47.565         | 49.943         | 52.440         | 55.062         |  |
| Tfr  | 11.185         | 11.744         | 12.332         | 12.945         | 13.596         |  |
| Altri costi da contrattazione di secondo livello       | 15.000         | 15.750         | 16.538         | 17.364         | 18.233         |  |
| <b>Ammortamento</b>                                    | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |  |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |  |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |  |
| <b>REDDITO OPERATIVO</b>                               | <b>17.015</b>  | <b>19.091</b>  | <b>19.220</b>  | <b>20.466</b>  | <b>21.631</b>  |  |
| <b>GESTIONE FINANZIARIA</b>                            | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |  |
| Oneri Finanziari                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |  |
| Interessi Attivi                                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |  |
| <b>Utile esercizio ante imposte</b>                    | <b>15.115</b>  | <b>19.191</b>  | <b>19.320</b>  | <b>21.566</b>  | <b>22.731</b>  |  |
| Irap   | 9.363          | 9.859          | 10.359         | 10.883         | 11.434         |  |
| Ires   | 4.348          | 4.606          | 4.877          | 5.161          | 5.460          |  |
| <b>Utile dopo imposte</b>                              | <b>4.384</b>   | <b>4.726</b>   | <b>5.084</b>   | <b>5.461</b>   | <b>5.857</b>   |  |

Tra l'altro, l'affidamento “*in house*”, consente di non tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto, come nel caso di affidamento ad Aziende private, ma ad una pluralità di scopi, come ad esempio il potenziamento della qualità del Servizio, l'esercizio della funzione sociale dell'Ente pubblico attraverso la possibilità di modulare le tariffe a tutela delle fasce più deboli della popolazione, preoccupandosi non di garantire il legittimo guadagno al potenziale gestore terzo bensì solo e soltanto l'equilibrio economico-finanziario del Servizio e la sua sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo termine (cosiddetto “*lucro pubblico*”).

Come sappiamo, l'affidamento a Società a totale partecipazione pubblica consente al Comune di esercitare un “*controllo analogo*” sulla gestione della stessa e di entrare inoltre nei processi decisionali attraverso appositi atti di indirizzo, i quali consentono la possibilità di condivisione di un *business plan* indirizzato ad una pianificazione corretta degli Investimenti attraverso una sana e corretta gestione delle risorse.

La continuità nell'affidamento della gestione alla Società comunale faciliterebbe anche la piena tutela occupazionale dei dipendenti attualmente da essa impiegati, nell'ottica della continuità lavorativa e del mantenimento dei livelli occupazionali, fattore importante dal punto di vista politico e sociale per la Collettività amministrata, ovviamente nel rispetto delle logiche di efficienza, efficacia ed economicità di carattere aziendalistico. L'affidamento ad un gestore privato comporterebbe invece una potenziale riduzione delle tutele occupazionali e, nell'ottica delle logiche del mercato, potrebbero potenzialmente portare anche ad eventuali licenziamenti collettivi, fattispecie questa comunque prevedibile e gestibile attraverso le cosiddette “*clausole sociali*” anche in caso di gare pubbliche, ora normativamente portate anche all'interno del Tuspl (nel dettaglio, all'art. 20).

## SEZIONE D

**La qualificata motivazione e la valutazione di “*congruità economica*”  
(ai sensi dell’art. 17, comma 2, Dlgs. n. 201/2022 e dell’art. 7, del Dlgs. n. 36/2023)**

### **6. La qualificata motivazione**

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Tuspl, da applicarsi nell’ipotesi in cui l’Ente Locale intendesse valutare la possibilità di ricorrere al modello “*in house providing*”, è prescritto che “*gli Enti Locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una ‘qualificata motivazione’ che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del Servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli Investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di Universalità, Socialità, Tutela dell’ambiente e Accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’art. 30*”.

### **7. La Proposta di gestione “*in house*” del “Servizi Sociali e/o distrettuali”**

Nell’ambito della procedura di definizione del nuovo affidamento al Comune di Milazzo, anche in attuazione degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale in merito alla preferenza da accordare, in piena conformità alla normativa di riferimento ed a parità di condizioni, al modello “*in house providing*” per i Servizi gestiti della “████████”, la Società ha presentato la Proposta di esercizio in gestione per il quinquennio 2025-2029, utile al miglioramento dei livelli di performance qualitativa per la Cittadinanza e l’Utenza ed economico-finanziaria del Servizio e del concorso del bilancio comunale al suo finanziamento, così come a garantire nel medio-lungo termine per la Società la “*continuità aziendale*” in equilibrio economico-finanziario e con la necessaria sostenibilità del veicolo societario in risanamento finanziario nel suo complesso, tenendo quindi anche di conto dei risultati singoli degli altri Servizi in affidamento.

### **8. Convenienza economica rispetto all’esternalizzazione**

Appurata la convenienza tecnico-gestionale e amministrativo-contrattualistica della modalità di affidamento “*in house providing*” rispetto all’affidamento a terzi Operatori economici sul mercato, rappresentata nel Paragrafo che precede, si procedere ora a rilevare l’esistenza o meno della convenienza sotto l’aspet-

to puramente economico e finanziario della modalità di gestione “*in house providing*” alla Società controllata “████████” rispetto all'affidamento a terzi non soci del Comune del Servizio in questione.

Per far ciò, oltre a richiamare quanto già riportato precedentemente (“*I risultati dell'analisi comparativa e l'individuazione del modello prescelto per la gestione del servizio in questione*”, e nella relativa Sezione A e Sezione B), possiamo sostanzialmente riassumere nei seguenti 3 punti principali il fondamento della suddetta convenienza:

- 1) assenza dell'obbligo per la Società “*in house*” di generare utili di gestione per il conseguente riconoscimento in capo all'azionista/imprenditore;
- 2) perseguitamento di economie di scala;
- 3) maggiore flessibilità e razionalizzazione della gestione sinergica delle risorse aziendali con gli altri Servizi comunali in gestione alla Società.

Di seguito, si analizzano nel dettaglio i precedenti punti cardine che permettono di dimostrare, anche dal punto di vista economico e finanziario, la convenienza della modalità di gestione prescelta rispetto all'affidamento a terzi.

#### ***1) Assenza dell'obbligo di generare utili di gestione per il conseguente riconoscimento in capo all'azionista/imprenditore***

Come detto in precedenza, il modello di gestione delle Società “*in house providing*” è caratterizzato dall'atipicità delle logiche che, in linea generale, guidano le Società di capitali e, cioè, il perseguitamento di uno scopo lucrativo che tende alla massimizzazione del profitto. Nelle Società a partecipazione pubblica, invece, essendo soggette a direzione e coordinamento da un soggetto economico di matrice pubblicistica, come nel caso di specie un Ente Locale, lo scopo ultimo del “*veicolo commerciale*” di aumentare il fatturato e, conseguentemente, generare extra-profitto passa in secondo piano rispetto all'obbligo di rispettare, tra gli altri, il principio di buon andamento di cui all'art. 97, comma 2, della Costituzione, a norma del quale la Pubblica Amministrazione deve agire sempre nel modo più adeguato al fine di garantire l'interesse pubblico, evitando ingerenze esterne, seppur secondo le logiche di stampo privatistico come efficienza, efficacia, celerità, economicità.

Ne consegue pertanto che, fermo restando il rispetto delle logiche privatistiche proprie del modello gestionale prescelto (Società di capitali commerciale di cui al Titolo V del Codice civile), esse stesse, nelle Società a partecipazione pubblica, devono rappresentare solo un mezzo attraverso il quale la Pubblica Amministrazione debba garantire il fine ultimo dell'agire pubblicistico: l'interesse generale della collettività.

In quest'ottica, per poter affermare oggettivamente che la Società “*in house providing*” sia sempre più conveniente dell'affidamento a terzi, occorre individuare 3 fattispecie differenti:

- 1) la Società “*in house*” e l’Operatore economico individuato a mezzo gara ad evidenza pubblica sono caratterizzati, *ceteris paribus*, dal medesimo grado di efficienza, efficacia ed economicità (si tratta di Aziende, sempre e comunque);
  - 2) la Società “*in house*” è caratterizzata tendenzialmente da un grado di efficienza, efficacia ed economicità minore rispetto a quello dell’Operatore economico individuato a mezzo gara ad evidenza pubblica ma comunque contenuto entro la percentuale di rendimento atteso dall’Operatore stesso;
  - 3) la Società “*in house*” è caratterizzata da un grado di efficienza, efficacia ed economicità minore rispetto a quello dell’Operatore economico individuato a mezzo gara ad evidenza pubblica e, allo stesso tempo, tale minore efficienza supera la percentuale di rendimento atteso dall’Operatore stesso.

Volendo meglio chiarire con un esempio numerico le 3 fattispecie sopra riportate, al fine anche di far comprendere il concetto di *“convenienza economica”* del modello *in house*, si ipotizzi quanto segue.

### *Esempio 1:*

Fatturato annuo del Servizio in questione: € 1.000

Costi di gestione annui: € 500

Canone di concessione a favore del Comune: € 300

Imposte di esercizio: € 50

Utile di esercizio: € 150

Rendimento su fatturato: 15%

In una fattispecie come quella appena rappresentata, in cui sia la Società “*in house*” e sia l’Operatore economico individuato con procedura pubblica rappresentino la stessa situazione contabile di cui sopra (fattispecie n. 1), è indubbio e incontrovertibile che il modello di affidamento “*in house*” rappresenti la soluzione economicamente e finanziariamente più conveniente per l’Ente. Ciò è confermato dal fatto che, ipotizzando una medesima qualità del Servizio ed una similare situazione contabile, il rendimento generato (pari al 15% nell’esempio in questione) nel modello “*in house providing*” rimarrebbe nelle disponibilità della Società per ulteriori investimenti, anche da eseguirsi a favore degli altri rami d’azienda relativi a servizi gestiti dalla [REDACTED] mentre, nel caso di affidamento a soggetti terzi il rendimento stesso andrebbe interamente e legittimamente a vantaggio dell’Operatore economico, quale remunerazione del proprio capitale investito.

| Modello prescelto           | Vantaggio economico-finanziario del rendimento a favore del “ <i>Gruppo pubblico locale</i> ” |
|-----------------------------|---|
| Società “ <i>in house</i> ” | 15%   |
| Affidamento a terzi         | 0%  |

### Esempio 2:

### *Situazione economica Società 'in house'*

Fatturato annuo del servizio in questione: € 1.000

Costi di gestione annui: € 600

Canone di concessione a favore del Comune: € 300 (costante come nell'esempio 1)

Imposte di esercizio: € 25

Utile di esercizio: € 75

Rendimento su fatturato: 7,5%

Minore efficienza rispetto all'Operatore privato: 7,5%

#### ***Situazione economica Operatore economico terzo***

Fatturato annuo del servizio in questione: € 1.000

Costi di gestione annui: € 500

Canone di concessione a favore del Comune: € 300 (costante come nell'esempio 1)

Imposte di esercizio: € 50

Utile di esercizio: € 150

Rendimento su fatturato: 15%

In una fattispecie come quella appena sopra riportata, in cui la Società “*in house*” rappresenti una situazione contabile differente da quella dell’Operatore economico, con livelli di efficienza ed efficacia minori rispetto a quelli conseguiti dall’operatore economico ma comunque entro i limiti della percentuale di rendimento atteso di quest’ultimo, come meglio sopra riportato in termini numerici (fattispecie n. 2), anche in tale casistica risulta ancora indubbio e incontrovertibile che il modello di affidamento “*in house*” costituisca la soluzione economicamente e finanziariamente più conveniente per l’Ente. Ciò è confermato dal fatto che, pur ipotizzando una minore efficienza ed efficacia del Servizio da parte della Società “*in house providing*” (a parità di qualità del Servizio stesso) rispetto a quella conseguita dall’Operatore economico ma sempre nei limiti del rendimento atteso da quest’ultimo (15%), il rendimento di cui può avvantaggiarsi il “*Gruppo pubblico locale*” (pari al 7,5% nell’esempio in questione) sarebbe comunque superiore al vantaggio derivante dalla scelta di affidamento del Servizio a terzi in quanto, in quest’ultimo caso, il rendimento conseguito dall’Operatore economico andrebbe interamente a vantaggio dell’operatore stesso quale remunerazione del proprio capitale investito.

| Modello prescelto           | Vantaggio economico-finanziario del rendimento a favore del “ <i>Gruppo pubblico locale</i> ” |
|-----------------------------|---|
| Società “ <i>in house</i> ” | 7,5%  |
| Affidamento a terzi         | 0%  |

#### **Esempio 3:**

#### ***Situazione economica Società ‘in house’***

Fatturato annuo del servizio in questione: € 1.000

Costi di gestione annui: € 800

Canone di concessione a favore del Comune: € 200 (ridotto rispetto agli esempi 1 e 2 nel limite per una chiusura gestionale in pareggio)

Imposte di esercizio: € 0

Utile di esercizio: € 0

Rendimento su fatturato: 0%

Minore efficienza rispetto all'operatore privato: 25% (data dal 15% di minore efficienza sul risultato economico + 10% del minor canone di concessione a favore del Comune)

### ***Situazione economica Operatore economico terzo***

Fatturato annuo del servizio in questione: € 1.000

Costi di gestione annui: € 500

Canone di concessione a favore del Comune: € 300 (costante come nell'esempio 1)

Imposte di esercizio: € 50

Utile di esercizio: € 150

Rendimento su fatturato: 15%

L'unico caso in cui la convenienza economico-finanziaria del modello “*in house providing*” non risulti sempre e incontrovertibilmente garantita rispetto all'affidamento a terzi è quella illustrata nella fattispecie dell'esempio n. 3. Infatti, in tale casistica, la Società “*in house*” ha una situazione contabile che evidenzia livelli di efficienza ed efficacia minori rispetto a quelli conseguiti dall'Operatore economico oltre che superiori alla percentuale di rendimento atteso da quest'ultimo, come meglio sopra riportato in termini numerici (fattispecie n. 3). Dall'esempio riportato, anche se l'inefficienza del risultato di esercizio della Società “*in house*” rimane nei limiti della percentuale di rendimento atteso dall'operatore economico (15%) la Società stessa, al fine di poter rispettare gli obblighi imposti dal Dlgs. n. 175/2016 e dal Dlgs. n. n. 201/2022 (equilibrio economico-finanziario), deve necessariamente ridurre il canone di concessione a favore del Comune socio e, conseguentemente, facendo lievitare la percentuale di minore efficienza, calcolata sul fatturato, a livelli maggiori (nel caso in esempio 25%) rispetto alla percentuale di rendimento atteso dall'Operatore economico (15%).

In linea generale ciò implica però che la Società “*in house*” debba presentare al Comune socio, per l'affidamento del Servizio in questione, un Piano economico-finanziario in sostanziale pareggio e che il canone di concessione previsto nel Pef stesso a favore del Comune socio risulti inferiore, anche di un solo Euro, rispetto a quello che sarebbe disposto a corrispondere l'Operatore economico sul mercato.

### ***2) Perseguimento di economie di scala***

L'affidamento del Servizio permetterà di generare economie di scala, sia con riferimento alla possibilità di “ribaltare” i costi fissi di struttura societari anche sul Margine operativo lordo del Servizio in questione, sia con riferimento alla possibilità di poter contare sull'elevata conoscenza del territorio e del Servizio in esame da parte del personale..

### **3) Maggiore flessibilità e razionalizzazione della gestione sinergica delle risorse aziendali con gli altri Servizi comunali in gestione alla Società**

Con riferimento a tale ultimo punto cardine, a supporto della convenienza economico-finanziaria a favore del modello di gestione “*in house providing*” rispetto all'affidamento a terzi, vi è il fatto che la Società a controllo pubblico, può garantire una maggiore flessibilità di impiego di tutte le risorse aziendali, comprese quelle umane, ricercandone l'ottimale impiego, sia in termini funzionali che economici, e sia a vantaggio della Società che del “*capitale umano*”.

## **9. Ulteriori benefici specifici per la collettività servita**

Di seguito sono riportati ulteriori benefici specifici per la collettività connessi all'affidamento “*in house*” in aggiunta rispetto a quelli indicati come “*punti di forza*”:

- a) con la [REDACTED], essendo la stessa una Società “*in house*” del Comune di Milazzo sulla quale quest'ultimo ha l'obbligo di esercitare un “*controllo analogo*” a quello che eserciterebbe sulla propria struttura organizzativa, è presente un Tavolo tecnico permanente con frequenza periodica a cui partecipano rappresentanti dell'Ente Comune e della Società affidataria diretta, con il relativo *reporting*, il tutto per garantire un controllo più stretto sullo svolgimento del Servizio nonché sull'andamento economico-finanziario dello stesso, potendo mettere in pratica, all'occorrenza, tutto il *know-how* sia della struttura organizzativa della Società, sia di quella dell'Ente socio, al fine di poter individuare tempestivamente possibili cause di inefficienza e, conseguentemente, correggerne gli effetti.
- b) possibilità di porre in essere in qualsiasi momento indagini di *customer satisfaction*. Esse risultano uno strumento oneroso ma utile per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza, condividendo (e non invece decidendo in via unipersonale) con il Comune di Milazzo le iniziative da intraprendersi per migliorare il potenziale *sentiment* di fiducia da parte dell'utenza verso il Servizio in esame. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta da altri Operatori economici di Settore;
- c) interfaccia costante con gli Uffici comunali, sia del Settore di riferimento (“*Mobilità*”, “*Polizia locale*”, “*Partecipate*”) che dell'entrate (“*Contabilità e Bilancio*”), a tutto vantaggio dell'utenza (per celerità, trasparenza, riduzione dei tempi morti, ecc.). L'offerta di questo beneficio specifico consente alla [REDACTED] di agire contemporaneamente sul versante del *front office* e del *back office*, recuperando (per l'appunto) celerità, trasparenza, riduzione dei tempi morti, ecc.;

d) il miglioramento dei processi di attivazione dei flussi informatici per l'emissione degli atti riferiti all'attività di riscossione delle sanzioni amministrative, ottimizzandone i livelli di trasparenza ed integrità a favore dell'utenza. In una logica di offerta di una gestione della sosta integrata, il miglioramento dei processi di attivazione dei flussi informatici riferiti agli atti di riscossione delle sanzioni amministrative riferite al Codice della strada, ne ottimizza – a tutti gli effetti – la trasparenza e l'integrità a favore dell'utenza;

## **10. Requisiti di conformità della procedura di affidamento “*in house providing*”, ex art. 7 del Dlgs. n. 36/2023**

In attuazione ai previgenti artt. 5 e 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 (previgente “*Codice dei Contratti pubblici*”), l’Anac aveva emanato le sue Linee-guida n. 7, riferite anche a quanto attiene “*la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato*”.

Per inciso, si segnala che, sebbene la norma attualmente in vigore per l'autoproduzione (il cosiddetto “*in house providing*”), contenuta nell’art. 7 del Dlgs. n. 36/2023, “*Nuovo Codice dei Contratti pubblici*”, richieda l’adozione di un “*Provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguitamento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*”, e non più esplicitamente un’indagine di mercato”, lo stesso art. 7 dispone in realtà che “*i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della Società Consip S.p.a. e delle altre Centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri Enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*”.

In altre parole, la comparazione con il mercato per misurare i vantaggi economici della scelta dell'autoproduzione è comunque opportuna, ed a questa interpretazione l'Amministrazione comunale di Milazzo ed i propri Uffici amministrativi si è rifatta.

E tra l'altro, il riferimento in esse effettuato alla obbligatorietà dell'indagine di mercato in occasione dell'effettuazione della cosiddetta “*valutazione di congruità*” comunque citata nell’art. 7 del Dlgs. n. 36/2023, non ha trovato conferma nella Sentenza n. 12/2022 del Tar Lombardia, secondo i cui Giudici “*la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato della valutazione dei benefici per la collettività può essere resa in forma unitaria, sintetica e osmotica di modo che non è richiesto, quale adempimento necessario, lo svolgimento di specifiche indagini di mercato o la comparazione tra la soluzione organizzativa gestionale praticabile attraverso il soggetto ‘in house’ e la capacità del mercato di offrirne una equivalente*”, atteso che l'onere motivazionale a supporto dell'affidamento diretto nella forma “*in house providing*” può limitarsi ad accertare l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato con il ricorso al mercato, grazie alla puntuale indicazione di “*plausibili e atipiche ragioni preferenziali, addotte a sostegno della globale convenienza dello strumento pubblico*”.

## 10. Considerazioni finali

Il Comune di Milazzo, alla luce delle motivazioni sopra espresse, ritiene opportuno e conveniente, sia sotto l'aspetto politico-strategico che tecnico-amministrativo che economico-finanziario, assegnare la **GESTIONE IN ESCLUSIVA DEI “SERVIZI SOCIALI E/O DISTRETTUALI” NELLA CITTÀ DI MILAZZO** alla propria Società “*in house providing*” denominata “████████” sussistendo i requisiti di legge, ovvero:

1. Sussistenza dei requisiti di legittimità per l'affidamento diretto senza gara con la modalità del cosiddetto “*in house providing*” del Servizio in oggetto, rispettivamente, per la Società █████ a partecipazione pubblica totalitaria: l'intero capitale sociale appartiene al Comune di Milazzo, il quale nomina gli Amministratori della Società;
2. Controllo analogo: il Comune di Milazzo esercita sulla Società █████ un “*controllo analogo*” a quello esercitato sui propri servizi;
3. La sussistenza: **i)** delle condizioni di convenienza economico-finanziaria del modello “*in house*” rispetto all'affidamento a terzi; **ii)** di diffusi benefici per la collettività in termini di *outcome* e *customer satisfaction*; **iii)** analisi comparativa dei 2 modelli di gestione con vantaggi a favore del modello di gestione “*in house providing*”.

Il Tar Lombardia, Milano, con sentenza 2024, n. 3768 ha statuito: L'Azienda Speciale rappresenta il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. In questo senso, l'azienda speciale è un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica c.d. in house, inteso come longa manus dell'amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l'espletamento di servizi. L'affidamento del servizio pubblico ad un'azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento in house.

Alla medesima conclusione dell'assimilazione sostanziale tra affidamento in house e affidamento ad azienda speciale è pervenuta anche l'ANAC, secondo cui, con riferimento all'applicabilità della disciplina di cui al codice dei contratti (il D.Lgs. n.50/2016 *ratione temporis* in vigore), “l'affidamento diretto di un servizio all'azienda speciale costituita dall'amministrazione di riferimento, alla luce delle caratteristiche proprie di tale organismo, come sopra illustrate, va ricondotto nello schema dell'affidamento in house (ex art. 5 del d.lgs. 50/2016), quindi soggetto agli oneri motivazionali sanciti dall'art. 192, comma 2 del Codice. Del resto, la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice, di procedere ad affidamento diretto di un servizio ad un proprio ente strumentale, con particolare riguardo all'azienda speciale costituita ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 267/2000, è espressamente prevista dal d.lgs. 201/2022 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”)”.

In conclusione, premesso e analizzato tutto quanto sopra, si ritiene di aver fornito adeguata e rafforzata motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato questo Ente Locale a preferire l'affidamento diretto a favore della “\_\_\_\_\_” in ottemperanza agli obblighi sanciti dagli artt. 17, comma 2, e 32, del Dlgs. n. 201/2022, e dall'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023, i quali articoli ribadiscono la necessità di motivare in via rafforzata il mancato ricorso al mercato, specificando i benefici per la collettività derivanti dalla forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del Servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

*Il segretario Generale  
Responsabile Servizi Sociali  
D.ssa Andreina Mazzù*

**COMUNE DI MILAZZO**  
**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL "SERVIZI SOCIALI COMUNALI E/O**  
***DISTRETTUALI 'IN HOUSE'***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di maggio, in Milazzo in una sala del Palazzo Comunale sito in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

Avanti di me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, autorizzato per legge a rogare gli atti per conto del Comune senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti da me consentita, si sono personalmente costituiti:

1) Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Milazzo, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti - C.F. \_\_\_\_\_ nominato con Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; di seguito denominato anche Ente affidante;

2) Dott.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, firma digitale intestata a \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, domiciliata per la carica come in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo nella sua qualità di Amministratore della Azienda speciale "\_\_\_\_\_", con sede in Milazzo - Via \_\_\_\_\_ - C.A.P. \_\_\_\_\_ - iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina in data \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, come risulta dal Documento di verifica di autocertificazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in atti del Comune, di seguito denominato anche Gestore.

La Prefettura di Messina con Nota Prot. n. \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_ ha comunicato che la Nota Prot. n. \_\_\_\_\_ di richiesta dell'informazione antimafia relativa alla Azienda speciale "\_\_\_\_\_", è in corso di istruttoria per cui si procede alla stipula ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Dlgs. n.

159/2011, fatta salva la facoltà di recesso per l'Amministrazione nel caso di informazioni che impediscono la prosecuzione del contratto;

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io, Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso:

#### PREMESSO CHE

- a) La Azienda speciale “\_\_\_\_\_” è Ente pubblico economico ed Ente strumentale ai sensi dell'art. 114 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), costituita il \_\_\_\_\_ per atto \_\_\_\_\_, Rep. n. \_\_\_, Racc. n. \_\_\_, partecipata interamente sin dalla sua costituzione dal Comune di Milazzo ed avente quale oggetto sociale la gestione di vari servizi pubblici locali del Comune stesso.
- b) L'Azienda speciale “\_\_\_\_\_” opera in conformità al modello *in house providing*, rispettando i tre requisiti stabiliti in materia dall'ordinamento comunitario e nazionale: infatti, **i)** è società a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente dal Comune di Milazzo; **ii)** è soggetta ad una forma di controllo da parte del Comune di Milazzo analoga a quella svolta dalla stessa Amministrazione sulle proprie strutture interne (cd. requisito del controllo analogo); **iii)** svolge la totalità della propria attività quale Gestore dei servizi affidati dal Comune di Milazzo;
- c) con Relazione *ex* art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 201/2022, è stata data adeguata motivazione della scelta di optare per l'affidamento diretto del servizio *“in house providing”* alla Azienda speciale “\_\_\_\_\_” tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente;
- d) con la medesima Relazione è stata inoltre fornita qualificata e rafforzata motivazione ai sensi degli artt. 17 del Dlgs. n. 201/2022 e 7 del Dlgs. n.

36/2023 in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Ente alla scelta di non ricorrere al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*;

e) con riguardo all'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale per la gestione dei servizi suddetti, il Comune di Milazzo, ha stabilito e con il presente atto stabilisce specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che il servizio stesso sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutta l'utenza interessata (universalità), con mezzi e personale adeguati, alle tariffe stabilite dal Comune stesso, a condizioni di qualità simili a parità di condizioni;

f) con Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Comune di Milazzo, sulla base delle risultanze e delle conclusioni della suddetta Relazione, ha approvato la proposta di Delibera di Consiglio comunale relativa al nuovo affidamento alla Azienda speciale “\_\_\_\_\_” per la gestione dei “*Servizi sociali comunali e/o distrettuali ‘in house’*”, per gli anni 2025-2029, comprensiva del relativo schema di contratto e del Disciplina predisposto dai competenti Uffici comunali e/o distrettuali;

g) con Deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Comune di Milazzo ha approvato, così come formulata dalla Giunta municipale con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, la proposta di affidamento *in house providing* alla Azienda speciale “\_\_\_\_\_” per la gestione del “*Servizi sociali comunali e/o distrettuali ‘in house’*”, per gli anni 2025-2029;

#### **CIO' PREMESSO**

- Richiamata la Relazione *ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 201/2022 e ex artt. 17, del Dlgs. n. 201/2022 e 7 del Dlgs. n. 36/2023*, approvata con Deliberazione Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Viste le linee guida Anac;

- Vista l'analisi della congruità economica del costo del servizio nonché il Piano economico-finanziario del Servizio oggetto di affidamento, quale risulta dalla proposta di Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_, che al presente atto si allega sotto la lettera A), omessane la lettura per dispensa delle parti;
- Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente Contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto appresso;

#### **ARTICOLO 1. – Premessa**

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto.

#### **ARTICOLO 2. – Oggetto**

2.1. Il presente Contratto di Servizio disciplina il rapporto tra l'Ente Affidante, Comune di Milazzo, ed il Gestore, Azienda speciale “\_\_\_\_\_”, in merito all'esercizio del “*Servizi sociali comunali e/o distrettuali 'in house'*”.

2.2. Il servizio oggetto del presente Contratto è affidato in regime di concessione di servizi ai sensi della disciplina di legge.

2.3. Più dettagliatamente ed in maniera non tassativa né esautiva l'Azienda, nell'esercizio di tale servizio pubblico locale, svolgerà il Servizio sulla base di quanto riportato nell'apposito Capitolato di servizio definito dai competenti Uffici dell'Ente, allegato al presente Contratto di servizio.

Solo in termini esemplificativi, l'Azienda garantirà la gestione dei “*Servizi sociali comunali*”, così come nel caso dei “*Servizi distrettuali*” affidati nella modalità del cosiddetto “*in house providing*”.

2.4. L'elenco delle attività da svolgere necessariamente per lo svolgimento del Servizio in oggetto, meglio individuati nell'Allegato A) delle Premesse (Disciplinare), possono essere oggetto di successiva variazione (integrativa o diminutiva delle aree stesse), previa deliberazione di Giunta comunale da notificarsi al Gestore a mezzo Pec almeno 60 giorni prima della decorrenza della variazione stessa. Le eventuali successive deliberazioni di variazione dell'Ente affidante dovranno comunque garantire il permanere degli equilibri economici e finanziari del servizio.

2.5. Il presente Contratto è soggetto a revisione:

- a) ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, appositamente motivata da sopravvenute esigenze economico-finanziarie del servizio e/o di natura tecnica, con correlato consenso dell'altra parte;
- b) in caso di provvedimenti legislativi che, nelle more della validità del presenta contratto, modifichino in modo sostanziale l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
- c) nel caso di affidamento di servizi aggiuntivi ulteriori da parte dell'Ente affidante.

#### **ARTICOLO 3. – Attività accessorie**

Ai sensi delle disposizioni di legge, l'Azienda speciale “\_\_\_\_\_” può svolgere servizi verso terzi, oltre alle attività principali affidate dal Comune socio a condizione che il fatturato annuo relativo alla produzione ulteriore sia inferiore al 20% del fatturato annuo totale della Società e che detta produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Azienda.

#### **ARTICOLO 4. – Custodia dei beni**

4.1. Ai fini dello svolgimento delle attività, alla Società è affidata la custodia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice civile, di tutti i beni strumentali all'esercizio del Servizio in oggetto.

La Azienda speciale è tenuta a custodire ed a conservare detti beni con la diligenza del buon padre di famiglia.

4.2. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di revoca dell'affidamento, la Azienda speciale “\_\_\_\_\_” è obbligata a riconsegnare i beni di cui all'Elenco in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

#### **ARTICOLO 5. – Durata**

5.1. Il presente contratto di servizio ha validità 5 anni con decorrenza dalla data di stipula.

5.2. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di revoca dell'affidamento, Azienda speciale “\_\_\_\_\_” è obbligata a garantire, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, la prosecuzione del servizio agli

stessi patti e condizioni validi per l'anno di affidamento fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

5.3. L'Ente affidante darà comunicazione alla Azienda speciale “\_\_\_\_\_” della data di effettivo subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, almeno 60 giorni prima dello stesso.

#### **ARTICOLO 6. – Sistema tariffario**

6.1. Spetta, in via esclusiva, al Comune di Milazzo, la formulazione della politica tariffaria da applicare, anche in base alla legislazione nazionale e regionale di riferimento.

6.2. I servizi oggetto del presente affidamento sono svolti nel pieno rispetto della normativa di settore, in ossequio a quanto stabilito dall'Ente affidante con Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_, che il Gestore è tenuto a osservare per la durata dell'affidamento.

6.3. E' fatto obbligo al Gestore di applicare il sistema tariffario vigente e di recepire ogni successiva variazione dello stesso comunicata a mezzo Pef dall'Ente affidante medesimo almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore.

6.4. Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema tariffario vigente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario.

#### **ARTICOLO 7. – Attività di competenza del Gestore**

Sono di competenza del Gestore le seguenti attività di cui al Disciplinare di cui all'Allegato A).

#### **ARTICOLO 8. – Obblighi dell'Ente affidante**

8.1. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nella Relazione ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 201/2022 e ex artt. 17 del Dlgs. n. 201/2022 e 7 del Dlgs. n. 36/2023, approvata con Deliberazione Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_, nonché nel presente Contratto, realizzando tutti gli interventi di propria competenza.

8.2. L'Ente affidante si impegna a rilasciare al Gestore, a titolo gratuito, il nulla osta e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle nuove e/o

aggiuntive opere per l'installazione delle apparecchiature di informazione dell'utente, di disciplina ed esazione della tariffa.

#### **ARTICOLO 9. - Modalità di esecuzione del servizio.**

9.1. Il servizio dovrà essere svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Gestore del servizio.

9.2. Il Gestore si obbliga ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utenza, nonché l'incolumità degli utenti.

A tale scopo il Gestore ha presentato polizza di Responsabilità civile generale n. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_ - Agenzia di Milazzo, con obbligo del Gestore al rinnovo sino alla scadenza del contratto.

Si impegna a garantire che il servizio stesso sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutta l'utenza interessata (universalità), con mezzi e personale adeguati, a condizioni di qualità simili a parità di condizioni ed in conformità alle tariffe stabilite e comunicate dal Comune di Milazzo, ai sensi dell'art. 8.

#### **ARTICOLO 10. - Proventi-Costi, Pef ed equilibrio economico-finanziario**

10.1. Il Gestore, per lo svolgimento del complesso unitario delle attività oggetto del presente contratto, è remunerato con i proventi derivanti dai servizi affidati e dei servizi svolti in via accessoria.

In particolare, sono acquisite dalla Azienda speciale "\_\_\_\_\_", a titolo originario in qualità di concessionaria del complesso unitario di attività di cui al presente Contratto, i proventi, i cui importi unitari sono determinati periodicamente dal Comune, derivanti dall'applicazione delle tariffe e dei canoni.

10.2. Sono, pertanto, a carico esclusivo del Gestore tutti i costi della gestione delle attività di cui all'art. 7.

10.3. Il Piano economico finanziario (Pef), alla cui piena attuazione è vincolato il Gestore, è volto al conseguimento degli obiettivi contrattuali ed è allegato al presente contratto, in copia digitale conforme all'originale informatico, sotto la lettera B).

Il Pef presentato dal Gestore è costruito in maniera tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, così come definito all'art. 3,

comma 1, lett. fff), del “*Codice dei Contratti*”, e permette, inoltre, di allocare correttamente i rischi trasferendo al Gestore il rischio operativo.

10.4. Il contratto di servizio potrà essere modificato, con obbligo di revisione del Pef, al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio iniziale senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi del “*Codice dei contratti*”, in caso di eventi di forza maggiore tale da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 11. – Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del Servizio**

11.1. I proventi della gestione inerenti al Servizio in oggetto sono di esclusiva competenza della Azienda speciale “\_\_\_\_\_”.

11.2. Per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario del Servizio e la sua sostenibilità, il Comune si impegna a trasferire alla Azienda speciale le risorse finanziarie a tal fine necessarie, sia provenienti da risorse pubbliche nazionali e regionali, sia dal bilancio comunale, sulla base di una programmazione economico-finanziaria da definire anno per anno in accordo tra il Comune di Milazzo e la Azienda speciale.

11.3. Le somme dovranno essere liquidate e pagate al Comune di Milazzo entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio della Azienda speciale “\_\_\_\_\_” cui il contributo stesso si riferisce.

11.4. La liquidazione e il pagamento sarà effettuato da parte del Comune in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale emesso dalla Azienda speciale nel mese di \_\_\_\_\_ di ciascuna annualità.

## **ARTICOLO 12. – Controllo analogo**

12.1. L’Ente affidante, attraverso i propri Uffici competenti, provvederà ad effettuare sui servizi resi dalla Azienda speciale “\_\_\_\_\_” un controllo analogo a quello esercitato su un proprio servizio.

12.2. L’Ente affidante si riserva il diritto di richiedere dati aggiuntivi, oltre a quelli contemplati nel presente contratto. Tutte le informazioni richieste dall’Ente affidante dovranno essere afferenti le operazioni affidate, potranno riguardare il monitoraggio della domanda e dell’offerta, nonché il controllo

del rispetto degli standard di qualità e degli eventuali standard migliorativi previsti nell'ambito della Carta dei Servizi.

12.3. L'Ente affidante si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità.

12.4. L'Ente affidante si riserva, inoltre, il diritto di effettuare verifiche ispettive con riferimento ai documenti contabili, singoli e complessivi, inerenti in particolare gli incassi e le rendicontazioni all'Ente affidante.

#### **ARTICOLO 13. - Definizione del sistema di monitoraggio e rendicontazione del servizio**

13.1. Il presente articolo disciplina il sistema di rendicontazione minimo che il Gestore deve garantire per tutta la durata dell'affidamento.

13.2. Il corrispettivo contrattuale remunerà anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che il Gestore è tenuto a garantire, secondo il principio che vede il Gestore pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle operazioni affidate.

13.3. Il sistema di rendicontazione, che dovrà essere specificatamente individuato nell'ambito del tavolo tecnico relativo al *"Controllo analogo"*, si baserà su un sistema di reportistica semestrale che il Gestore dovrà predisporre relativamente ai servizi affidati e sui flussi di cassa generati dalla gestione, sistema da rendere pienamente ed efficacemente operativo entro 120 (centoventi) giorni dalla presa in carico del servizio.

Per la prima annualità del Contratto, il correlato primo *report* semestrale verrà elaborato per il periodo intercorrente tra la data di stipula del presente contratto e il \_\_\_\_\_.

13.4. Il Gestore è tenuto a predisporre i documenti di reportistica periodica come individuati nel punto di cui sopra e a comunicarli all'Ente affidante entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento.

13.5. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente affidante, perché questo abbia informazione dettagliata relativa alle attività affidate e possa esercitare le sue funzioni di controllo, i rapporti e le comunicazioni periodici di cui alla sua attività di monitoraggio delle attività affidate, nonché ogni ulteriore documentazione utile, previsti dal sistema di monitoraggio e di

rendicontazione sopra indicati, così come eventualmente integrati secondo le esigenze che saranno rappresentate anche successivamente dall'Ente affidante. Le rendicontazioni rese dal Gestore all'Ente affidante assumono valore contrattuale e, pertanto, giuridicamente vincolanti. Il Gestore garantisce la completezza e la veridicità dei documenti di rendicontazione (rapporti, comunicazioni, informazioni e documentazioni in genere, anche condivisi) che fornisce all'Ente affidante ai sensi del presente Contratto, anche su supporto informatico. L'Ente affidante potrà utilizzare tali dati per i propri fini istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.

13.6. L'Ente affidante svolge un monitoraggio costante sull'andamento del servizio. Tale monitoraggio comprende la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dalla Società in esecuzione del presente contratto.

13.7. A tal fine, il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento delle attività da espletare nella gestione del servizio. Il controllo, pertanto, si svolgerà in forma antecedente, contemporanea e susseguente.

13.8. Il Gestore dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. L'Ente affidante si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le verifiche che riterrà opportune circa le attività svolte in esecuzione del presente contratto.

13.9. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile al Gestore, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà a mezzo Pec al Gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale presentare giustificazioni e rimuovere le irregolarità.

#### **ARTICOLO 14. – Risoluzione e decadenza - recesso**

14.1. L'Ente affidante potrà dichiarare la decadenza della Azienda speciale “\_\_\_\_\_” con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in casi di:

- a) mancato avvio del servizio nel termine stabilito dal presente Contratto;
- b) assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi e per gli effetti del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al Dlgs. n. 14/2019, per quanto applicabile;

- c) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti di uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore Unico o il Direttore generale o il Direttore di esercizio della Azienda speciale " \_\_\_\_\_", o nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente l'affidamento, salvo che l'Impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. E' comunque causa di decadenza la condanna, con sentenza passata in giudicato, nei confronti degli stessi soggetti, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti degli stessi soggetti, ovvero l'assoggettamento di uno di questi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) perdita dei requisiti di idoneità tecnica ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- e) mancata copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;
- f) ingiustificate e gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi affidati verificatesi almeno 3 (tre) volte, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo; in tali ipotesi, la risoluzione potrà essere dichiarata solo dopo 3 (tre) contestazioni alla Azienda speciale da parte dell'Ente affidante ed assegnazione di termine per presentare giustificazioni e rimuovere le irregolarità, come previsto all'art. 13.9.

14.2. L'Ente affidante avrà facoltà di recedere in caso di sopravvenute modifiche normative o provvedimenti che impongano l'affidamento del servizio con modalità diverse da quella *in house*.

#### **ARTICOLO 15. - Valore del contratto**

Le parti reciprocamente concordano che il valore presunto annuale del presente contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_,00  
(\_\_\_\_\_ euro/cent) oltre Imposte se dovute per un

importo presunto complessivo per 5 anni pari ad €

(\_\_\_\_\_ euro/cent) oltre Imposte se dovute.

#### **Sistema di separazione contabile afferente le operazioni affidate**

15.1. Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un sistema di separazione contabile riferito ai servizi oggetto del presente affidamento secondo le indicazioni e le modalità che devono intendersi minime e da specificare maggiormente su richiesta motivata dell'Ente affidante.

15.2. Il sistema di separazione contabile dovrà permettere di rilevare i ricavi afferenti ciascuna operazione affidata, nonché i relativi costi diretti ed indiretti. Dovranno essere inoltre esplicitati i *driver* di ribaltamento dei costi indiretti nonché la tipologia (personale, beni o servizi, ecc.) di quelli diretti.

#### **ARTICOLO 16. - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

16.1. Il Gestore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Gestore, pertanto, comunicherà all'Ente affidante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al servizio oggetto del Contratto, entro 10 (dieci) giorni dal suo utilizzo ai fini del Contratto ovvero dalla sua accensione, indicando - a mezzo mail - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il Gestore si obbliga altresì a comunicare, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

16.2. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni economico-finanziarie afferenti il presente Contratto costituirà causa di risoluzione dello stesso, ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, dell'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, con conseguente decadenza dall'affidamento ai sensi del precedente articolo 14.

#### **ARTICOLO 17. - D.U.R.C.**

La Azienda speciale “\_\_\_\_\_” risulta regolare per quanto riguarda il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato per I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dallo Sportello unico previdenziale della sede di Milazzo rilasciato in data \_\_\_\_\_ in atti del Comune.

## **ARTICOLO 18. - DOMICILIO**

La Azienda speciale "\_\_\_\_\_ " dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la Segreteria Generale del Comune di Milazzo, Via \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 19. - Controversie tra le parti**

Qualora tra il Comune ed il Gestore sorgano controversie in ordine alla validità e/o efficacia, all'interpretazione, all'applicazione e/o all'esecuzione, ciascuna parte potrà notificare all'altra parte l'esistenza di tali contestazioni o divergenze, precisandone la natura e l'oggetto. In tali ipotesi, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la controversia, concordando apposito incontro, eventualmente assistite dai rispettivi tecnici o legali, con l'intento di pervenire ad una composizione bonaria secondo principi di buona fede e correttezza.

Qualora la controversia non sia componibile bonariamente, sarà competente unicamente il Foro di Messina, con esclusione di eventuali fori alternativi.

## **ARTICOLO 20. Divieto di Subconcessione**

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio oggetto del presente Contratto non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la subconcessione dei "Servizi sociali comunali e/o distrettuali 'in house'".

## **ARTICOLO 21. - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente Contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

## **ARTICOLO 22. - Riferimenti normativi**

Per tutto non previsto nel presente contratto di servizio si fa espresso riferimento ai dettati normativi comunitari europei.

## **ARTICOLO 23. - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della Azienda speciale "\_\_\_\_\_ " la quale ha versato presso la Tesoreria Comunale - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ la somma di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per diritti di rogito ed € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per spese contrattuali come risulta dalle ricevute del \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 24. - PRIVACY**

Il Comune di Milazzo, ai sensi del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

\* \* \* \* \*

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine intere a video, imposta di bollo assolta in forma virtuale; atto che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i., rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il Dirigente del \_\_\_\_\_

L'Amministratore Unico della Azienda speciale "\_\_\_\_\_"

Il Segretario Generale